



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 40 DEL 14/03/2025**

**OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA SOSTA SU VIA SIMON BOLIVAR.
ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE ANTE CIVICO 14**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che via S. Bolivar è strada a carreggiata singola a senso unico di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 come STRADA URBANA DI QUARTIERE, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;

Considerato il pervenire di lamentele, da parte dei residenti, per intralcio causato da veicoli in sosta sul margine est del tratto di via S. Bolivar ricompreso tra le vie Piave Vecchio e F. Ortiz e, più precisamente, in prossimità dell'intersezione con quest'ultima dove la presenza di veicoli in sosta è anche potenziale causa di rischio e pericolo per il sicuro attestamento all'intersezione;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 ed i relativi articoli di riferimento richiamati nel D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.);

O R D I N A

Che sul **margine est di via S. Bolivar**, per tutta la lunghezza del perimetro della proprietà del **civ. 14** e sino all'intersezione con via F. Ortiz, venga istituito un **divieto di sosta permanente con rimozione forzata** dei veicoli a carico degli inadempienti.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È abrogata ogni altra disposizione di diversa disciplina della sosta nei tratti interessati e/o in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.